AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 1244 del 28/06/2021

DETERMINAZIONE N. 207 del 28/06/2021
PROPOSTA N. 1688 del 28/06/2021

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, della durata di anni 2 (due) dei CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI-RIABILITATIVI. Determina a contrarre

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.20 del 10.08.2018 è stato adottato il IV Piano Sociale di Zona (attuazione 2018-2020), redatto in conformità con le Linee Guida regionali approvate con Deliberazione G.R. n. 2324 del 28/12/2017;
- con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 06 del 07.05.2019 è stata approvata la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018 - 2020 in funzione delle risorse attribuite per la II Annualità (2019);
- con Deliberazione n. 4 del 12.06.2020 il Coordinamento istituzionale ha approvato la Rendicontazione economico-finanziaria al 31.12.2019 della II Annualità del IV Piano Sociale di Zona 2018-2020 anche al fine di consentire che i dati rilevati sullo stato di avanzamento dell'attuazione della seconda annualità costituiscano base di riferimento per supportare il percorso di riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020, con l'aggiornamento della distribuzione delle risorse finanziarie integrate per la III Annualità (2020) tra i diversi obiettivi di servizio e le attività programmate nello stesso Piano;
- la realizzazione del servizio per la gestione dei centri diurni è individuato come obiettivo di servizio del suddetto Piano Sociale;

Atteso che:

- con l'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 **"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."** la Regione Puglia ha modificato sostanzialmente il quadro normativo del servizio reso a favore dei disabili gravi qualificando i centri diurni come strutture socio – sanitarie, attribuendo, in tal modo, maggior peso alla componente sanitaria (quota del 70% a carico dell'ASL) rispetto alla componente sociale (quota del 30%);

- il suddetto regolamento regionale n.5/2019, intervenuto in pendenza dell'attuale rapporto contrattuale con la Coop.va Nuova Luce, ha disciplinato nuovi aspetti attinenti la gestione dei centri diurni: dalle autorizzazioni relative all'esercizio ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, alla modifica del personale da impiegare, etc... ;

- sulla base di quanto preliminarmente indicato nella Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.06 del 19.11.2020 e successiva deliberazione di Coordinamento n. 2 del 12.02.2021, con Deliberazione n. 09 del 03.06.2021 il Coordinamento Istituzionale ha espresso la volontà di procedere a nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto contraente nei confronti del quale procedere all'affidamento in concessione della gestione dei centri Diurni di Massafra, Palagiano, Statte, per la durata di due anni per un importo a base di gara pari ad € 36.000,00 annui (canone concessorio a rialzo), con facoltà di rinnovo, per ulteriori anni due, con individuazione del nuovo contraente con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica 90 punti ed offerta economica 10) al fine di garantire la componente qualitativa del servizi, demandando quindi Responsabile dell'Ufficio di Piano gli atti conseguenziali;

Dato atto che il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo è struttura socio assistenziale a ciclo diurno finalizzata all'accoglienza di persone disabili, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali e che necessitano di prestazioni riabilitative a carattere socio sanitario. La struttura è finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;

Che tale servizio mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- supporto e sostegno psicologico e sociale alle famiglie;
- sostegno dell'acquisizione, mantenimento, rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali;
- promozione dell'integrazione sociale al fine di evitare forme di emarginazione;
- sperimentazione di nuovi modelli di integrazione di intervento con tutte le strutture del territorio;
- assicurare, attraverso la rete, un efficace collegamento tra i diversi servizi territoriali, la famiglia ed il "territorio" in senso più ampio;
- offrire uno spazio di animazione, svago, formazione e incontri per i cittadini disabili;
- ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.

Che i Centri diurni socio educativi sono strutturati per accogliere soggetti in situazione di disabilità, anche psicosensoriale, accertata ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, o in attesa di riconoscimento in età compresa tra i 18 e 65 anni con notevole compromissione delle autonomie funzionali, per i quali non è possibile al momento, prevedere percorsi di inserimento lavorativo;

Che occorre pertanto procedere alla individuazione del contraente cui affidare la concessione del servizio oggettivato;

Rilevato che la concessione in questione, in quanto avente per oggetto l'affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all'Allegato IX del nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016,

sarà aggiudicata conformemente a quanto previsto dall'art. 140 del Codice stesso, nonché, trattandosi di concessione di servizi, secondo l'art.164 e seguenti del medesimo;

Dato atto che la scelta della procedura aperta sopra richiamata e che si attiva col presente atto garantisce un'adeguata apertura del mercato nonché l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati inoltre:

- l'art. 32, co.2, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte;

- l'art. 192 del Tuel di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

b) il fine che con il contratto si intende perseguire;

c) l'oggetto del contratto, la sua firma e le clausole ritenute essenziali;

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto dunque dover determinare a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per "l'affidamento in concessione della gestione del servizio di CENTRO DIURNO EDUCATIVO E SOCIO-SANITARIO-RIABILITATIVO in edifici di proprietà dei COMUNI DI MASSAFRA, PALAGIANO E STATTE, procedendo all'indizione di procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto e precisando, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Fine del contratto: erogazione di servizi diurni socioeducativi e riabilitativi per disabili;

Oggetto del contratto: gestione in concessione dei centri riabilitativi così collocati:

- Centro Diurno di Massafra, sito in Viale Marconi
- Centro Diurno di Palagiano, sito in Via Sammarco
- Centro Diurno di Statte, sito in Corso Vittorio Emanuele III - Statte (presso Istituto Tecnico Amaldi)

Modalità di scelta del contraente : procedura aperta mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza

Al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta, il criterio di aggiudicazione è, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare – anche in presenza di una sola offerta valida – sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il punteggio così definito:

offerta tecnica: punteggio massimo 90 (novanta);

offerta economica: punteggio massimo 10 (dieci);

Modalità di stipula del contratto: sottoscrizione in forma digitale

Visto che la «concessione di servizi», ai sensi dell'art. 3 lettera "V" del dlgs 50/2016, è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti

affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

Visto l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici che individua, per le concessioni, la soglia di rilevanza comunitaria in € 5.225.000,00;

Visto l'art. 95 dello stesso codice sulla determinazione del criterio di aggiudicazione, stabilendo che "i contratti relativi ai servizi sociali … sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Visto l'articolo 167 del D.lgs. 50/2016 che contiene disposizioni sul metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni, stabilendo che il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, sia costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonchè per le forniture accessorie a tali lavori e servizi e che lo stesso debba essere calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione;

Ritenuto di determinare il valore presunto della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 del D.Lgs. 50/2016, in euro **5.105.1000,00** dando atto che lo stesso è stato calcolato moltiplicando il numero massimo degli utenti autorizzati pari a 55 x la tariffa regionale giornaliera x il numero dei giorni di apertura previsto all'anno, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo, e precisando che non si è tenuto conto dei dati storici di fruizione del servizio nella determinazione del valore del contratto, come nel seguente modo:

€ 77,35 al netto dell'Iva (Deliberazione G.R. n. 1512 del 10.09.2020) X 300,00 gg. X 55 utenti =

1.276.275,00 iva esclusa valore annuale X 4 anni (2 + 2) = **5.105.100,00**

Dato atto che il richiamato valore deve intendersi del tutto presuntivo, in quanto calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 167, co. 4 lett. B) del L.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sulla base della capacità ricettiva massima della struttura. Viene fatta salva, quindi, nella fase esecutiva della gestione del servizio, una maggiore o minore entrata;

Che i corrispettivi di cui sopra remunereranno qualsiasi spesa o costo di gestione sostenuti da parte del concessionario;

Che la determinazione del valore del contratto non solo rileva ai fini della disciplina applicabile (scelta della procedura di gara, importo delle garanzie richieste, livello adeguato di pubblicità, commisurazione del contributo dovuto all'Autorità), ma intende altresì consentire agli operatori economici la possibilità di formulare un'offerta economica più consapevole;

Che gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

- **dall'ASL TA** per la quota sanitaria, pari al 70% della tariffa mensile;
- **dagli Utenti per la quota sociale**, i quali potranno avvalersi del beneficio del Buono Servizio, se in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'Avviso pubblico regionale, per la copertura totale o parziale della quota a loro carico, determinata in base ai criteri dell'Avviso n.1/2017 e sue modifiche

Preso atto che il valore della concessione di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs.

50/2016**;**

Evidenziato altresì che in considerazione dell'importo della concessione di importo superiore a 40.000,00 ma inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, occorre procedere con la procedura di cui all'art. 36, 2^ comma lett. b) del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Visto l'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

Considerato che il presente affidamento non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni in tutti i centri del territorio dell'Ambito. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto;

Visto l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per effettuare procedure di importo superiore a 40.000,00 euro, devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, stabilendo, altresì, al comma 3, che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Dato atto, pertanto, di dover trasmettere la presente determinazione a contrarre alla CUC "Unione dei comuni Terra delle Gravine", al fine di approvare gli atti di gara ed avviare la procedura invitando gli operatori economici iscritti nell'apposita categoria presente nella Piattaforma Traspare;

Ritenuto di dover trasmettere al RUP della CUC dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, "Terre delle Gravine", Ing. Angelo Venneri, la presente determinazione al fine dell'approvazione degli atti di gara, mediante la piattaforma telematica, ai sensi di quanto previsto dal regolamento Unionale;

Dato atto che a decorrere dall'1 gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020*" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020;

Che:

- il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione è pari ad € 375,00, in quanto l'importo posto a base d'asta (nel caso della concessione il valore della stessa) è compreso tra € 500.000,00 ed € 800.000,00, come stabilito con deliberazione ANAC n. 163/2015;

- il contributo dovuto dagli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura, come da deliberazione ANAC n. 163/2015, è pari a 70,00;

Visto che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG) e che la Centrale Unica di Committenza provvederà successivamente all'acquisizione del codice;

Considerato che il canone annuo posto a base di gara e su cui dovrà essere presentata offerta a rialzo è pari a € 36.000,00;

Rilevato altresì che "alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione", giusta art. 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Accertata inoltre la insussistenza della necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto l'esecuzione del servizio di che trattasi non implica interferenze di attività lavorative;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Viste:

- la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, concui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

Visto il Programma Biennale degli acquisti e dei servizi di Ambito anni 2021/2022 , approvato con Deliberazione di Coordinamento n.04 del 09.03.2021;

Accertata la propria competenza a provvedere in merito, giusta decreto con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) **Di dare atto** che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di adottare** la presente "Determinazione a contrarre", ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e di prendere atto di quanto esposto in premessa;

3) **Di dare avvio** alla procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della Deliberazione n. 09 del 03.06.2021 del Coordinamento Istituzionale, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, della durata di anni 2 (due) dei CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI-RIABILITATIVI in edifici di proprietà dei COMUNI DI MASSAFRA, PALAGIANO E STATTE.

4) **Di dare atto** che la gara verrà espletata attraverso la piattaforma telamatica web di e-precurement denominata "Traspare" per la gestione integrata di tutti i processi di procedure di gara della CUC dell'Unione dei Comuni;

5) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte "Terre delle Gravine", Ing. Angelo Venneri, al fine dell'approvazione degli atti di gara e dello svolgimento della procedura di gara mediante la piattaforma telematica, ai sensi di quanto previsto dal regolamento Unionale**;**

6) **Di stabilire** che:

- il fine del contratto è la erogazione di servizi diurni socioeducativi e riabilitativi per disabili;

- l'oggetto del contratto è la gestione in concessione dei centri riabilitativi così collocati:

  - Centro Diurno di Massafra, sito in Viale Marconi
  - Centro Diurno di Palagiano, sito in Via Sammarco
  - Centro Diurno di Statte, sito in Corso Vittorio Emanuele III - Statte (presso Istituto Tecnico Amaldi)

- l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante procedura aperta con ricorso alla Centrale Unica di Committenza

7) **Di dare atto** che il valore della concessione il valore presunto della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € **5.105.1000,00** dando atto che lo stesso è stato calcolato moltiplicando il numero massimo degli utenti autorizzati pari a 55 x la tariffa regionale giornaliera x il numero dei giorni di apertura previsto all'anno, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo, e precisando che non si è tenuto conto dei dati storici di fruizione del servizio nella determinazione del valore del contratto;

8) Di provvedere con successivo atto al pagamento del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione pari ad € 375,00 come da deliberazione ANAC n. 163/2015 nonché all'assunzione dell'impegno di spesa delle spese di pubblicazione della gara;

9) Di dare atto che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Ammirazione Trasparente al n. 607/2020;

10) Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Loredana D'Elia;

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **28/06/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1688 del 28/06/2021 esprime parere:

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 29/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1244 del 28/06/2021 con oggetto

Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, della durata di anni 2 (due) dei CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI-RIABILITATIVI. Determina a contrarre

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 29/06/2021**

Massafra, lì 29/06/2021

Il Firmatario la pubblicazione

CHIATANTE FERNANDO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.